



COMUNE DI RIETI

ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO APPROVATA DAL COMUNE DI RIETI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.179 del 14/12/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno _____ del mese di dicembre;

TRA

Il Comune di Casperia, C.F.0041413780571, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore I che, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, agisce in nome e per conto dell'Amministrazione;

E

Il Comune di Rieti C.F.: 00100700574, rappresentato dal Dirigente Del Settore Risorse Umane f.f. Dott.ssa Sonia Salvi, che in forza dell'articolo 107 del D.Lgs.n. 267/2000, agisce in nome e per conto dell'Ente;

PREMESSO CHE

- L'art. 15 del D.Lgs. n. 241/90 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- L'art. 9 della Legge 16/01/2003, n. 3, prevede che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione con le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell'art. 17 della Legge 400/1988;
- L'art. 3, comma 61, della Legge 24/12/2003, n. 350 stabilisce che, nelle more dell'emanazione del predetto regolamento, gli Enti possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- L'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito in Legge n. 125/2013 dispone che: *"Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della*
- prevede l'art. 3, comma 61 della Legge 350/2003 previo accordo tra le Amministrazioni;
- La Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2013 fornisce le indicazioni operative cui attenersi nell'utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti;

Considerato che:

- il Comune di Casperia con propria nota prot. n.65659 pervenuta via pec a questo ente in data 23/11/2021, ha richiesto l'autorizzazione per l'assunzione di un agente di polizia locale;
- Il Comune di Rieti con propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 14/12/2021 ha approvato il presente schema di accordo ed ha acconsentito all'utilizzo della graduatoria di cui sopra da parte del Comune di Casperia;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il Comune di Rieti autorizza il Comune di Casperia ad utilizzare la graduatoria Agente di polizia municipale approvata con determinazione dirigenziale n.1356 del 23.06.2021 e n. 1369 del 24.06.2021 rettificata con determinazione dirigenziale n.1673 del 05.08.2021 ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, per assunzioni di ~~N°1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE~~

Art. 2 - Una volta sottoscritta la presente convenzione, la gestione della graduatoria da parte del Comune di Casperia avverrà con apposita determinazione del Dirigente del Servizio Settore I secondo l'ordine delle posizioni presenti nella graduatoria;

Art. 3 - In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Casperia da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria di Agente di polizia municipale, approvata dal Comune di Rieti, il Comune di Casperia ed il soggetto idoneo procederanno alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto della normativa vigente.

I candidati inseriti in graduatoria, per le assunzioni a tempo determinato, hanno la facoltà di accettare o rinunciare all'assunzione presso il Comune di Casperia, senza perdere né la propria posizione in graduatoria, né la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato presso il Comune di Rieti ed ogni altra possibilità di costituzione di rapporto di lavoro con altri Enti. Per le assunzioni a tempo indeterminato, alla luce della Circolare n. 5 del 21.11.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, *"...l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa"*.

Art. 4 - L'assunzione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla normativa vigente in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione;

Art. 5 - Il Comune di Casperia si impegna alla tempestiva comunicazione al Comune di Rieti dell'avvenuta assunzione e del relativo nominativo, al fine di porre in essere gli adempimenti consequenziali.

La sede di lavoro viene fissata presso il Comune di Casperia.

Gli orari di lavoro saranno quelli previsti presso la rispettiva sede di lavoro, secondo le fasce orarie stabilite nel Comune di Casperia.

Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dai vigenti C.C.N.L. Regioni ed Enti Locali e dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi vigenti presso il Comune di Casperia, con riferimento

al trattamento economico fondamentale ed accessorio, oltre ad ogni altro emolumento previsto per legge, che verranno specificati nel contratto individuale di lavoro;

Art. 6 - Le parti stabiliscono che la presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino alla definizione della procedura di reclutamento di n.1 agente di polizia locale a tempo indeterminato presso il Comune di Casperia.

Art. 7 - Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, nonché al codice civile ed alle disposizioni di legge, vigenti in materia.

Li, 17 dicembre 2021.

Per il Comune di Casperia, dott.ssa Filma Di Trolio



Per il Comune di Rieti, Dott.ssa Sonia Salvi